

In relazione al decreto  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

- favorevole  
 non favorevole

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco  
 Affari amministrativi e contabili  
 Interventi nel Parco  
 Pianificazione territoriale  
 Valorizzazione territoriale  
 Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente ordinanza viene pubblicata  
all'Albo pretorio on line del sito internet del  
Parco

([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)),  
a partire dal giorno indicato nello stesso  
e per i 15 giorni consecutivi

Il Direttore (o suo delegato)

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



## Parco Regionale delle Alpi Apuane

### Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino

n. 1. del 20 maggio 2025

**Oggetto: Versilia Marmi srl – Lavorazioni realizzate presso la cava Faniello, Bacino estrattivo Monte Macina, Comune di Vagli, in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30**

### Il Presidente

**Assunte** le funzioni di propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 185 del 7 novembre 2023;

**Visto** l'art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica le funzioni del Presidente del Parco;

**Visto** l'art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall'art. 20 di cui al punto precedente;

**Considerato** che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo monocratico, con l'emanazione di atti amministrativi nella forma di decreti e ordinanze;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** il "Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino", approvato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 16 del 22.07.2016 e succ. mod.;

**Viste** le "Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di sistemazione ambientale e di riduzione in pristino nei siti estrattivi", approvate con delibera di Consiglio direttivo n. 18 del 16 ottobre 2020 ed attualmente vigenti

**Visti** i pareri della Avvocatura Regionale della Toscana pervenuti al Parco in data 24.05.2016 protocollo 1967 e in data 20.09.2016 protocollo 3309, aventi ad oggetto Ordinanze di sospensione e riduzione in pristino ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 30/2015

**Richiamata** la pronuncia di compatibilità ambientale del Parco n. 10 del 17 settembre 2021 relativa al progetto di coltivazione della cava Faniello, nel Comune di Vagli, comprensiva della pronuncia di valutazione di incidenza, del Nulla osta e della autorizzazione idrogeologica;

**Visti** i Nulla Osta emessi dall'Ufficio Pianificazione Territoriale del Parco n. 27/22; n. 45/22; n. 56/22 e n. 17/24;

**Visto** l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi della L.R.35/2015 del Comune di Vagli Sotto nei confronti della ditta Versilia Marmi s.r.l. (ns. prot.913) e l'asseverazione dei volumi delle difformità, comprensiva della relazione tecnica risalente a settembre 2024 a firma del Geologo Vinicio Lorenzoni (ns. prot.914);

**Visti** gli esiti del sopralluogo, effettuato in data 9 aprile 2025, dal Comando Guardiaparco (Rapporto di Servizio trasmesso in data 29.04.2025 al n. 1902) in accordo con i tecnici della ditta Versilia Marmi s.r.l. presso la Cava Faniello, posta a fianco della cava Collettino nel bacino marmifero "Monte Macina", nel Comune di Vagli Sotto (LU) risulta quanto segue: *"la ditta ha effettuato lavorazioni in difformità a quanto autorizzato: in particolare ha scavato marmo in galleria in area non autorizzata per un volume totale di materiale estratto di m<sup>3</sup> 922,14 corrispondenti a circa 2500 tonnellate tra blocchi di marmo e detrito, in difformità a quanto autorizzato nel progetto del 2021 con PCA/PAUR n.10 del 17.09.2021.*

*Si fa presente che anche se le difformità sono state riscontrate in attività estrattive svolte in sotterraneo, sussiste comunque il vincolo paesaggistico e pertanto si configura il reato previsto dall'art.181 del D. Lgs.42/2004.*

**Preso atto** che tutte le opere in oggetto risultano ricadere all'interno dell'area contigua di cava, così come identificata dalla L.R. 65/1997 e dal Piano per il Parco vigente, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

## **ORDINA**

alla ditta **Faniello srl**, con sede legale in Carrara (MS), frazione Avenza, via Cocchi, P.I. 01109790459, legale rappresentante sig. Mani Alessandro e Sig. Vannucci Lorenzo, relativamente alla cava Faniello, nel bacino estrattivo Monte Macina, nel Comune di Vagli Sotto, con effetti dalla data di notifica della presente ordinanza:

- a) *la sospensione immediata di ogni attività e lavorazione realizzata in assenza delle dovute autorizzazioni e/o in modo difforme dalla pronuncia di compatibilità ambientale e segnatamente la sospensione immediata della attività di escavazione non autorizzata nelle aree interessate dalle lavorazioni in difformità;*
- b) *"la riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali" come previsto dall'art. 64, comma 1 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., nonché "la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche" come previsto dall'art. 28 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., relativamente alle lavorazioni eseguite presso la cava in oggetto, in assenza delle dovute autorizzazioni e in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale vigente;*
- c) *di sottoporre l'area oggetto delle difformità a controlli e monitoraggio a partire dall'adozione dell'ordinanza di sospensione e comunque prima di ogni intervento di riduzione in pristino, per un periodo di **90 giorni** a far data dalla notifica della presente ordinanza vista l'entità e le caratteristiche delle difformità;*
- d) *di predisporre ed inviare al Parco, entro **30 giorni** dalla notifica della presente Ordinanza – tramite il SUAP del Comune di Vagli Sotto, come previsto dall'art. 123 bis della legge regionale 30/2015 – un progetto di riduzione in pristino e risistemazione ambientale relativo all'area interessata dalle difformità, che contenga la seguente documentazione, resa nella forma di perizia giurata a firma di professionista abilitato:*

1. lo stato sovrapposto tra lo stato autorizzato e lo stato attuale;
  2. lo stato di ripristino, documentato da elaborati grafici e fotografici di simulazione, relativo alla ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico. Tale progetto deve prevedere il ripristino di tutte le aree trasformate in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale;
  3. lo studio di incidenza relativo alle attività di ripristino;
  4. il versamento degli oneri istruttori, previsti dall'art. 123, legge regionale n. 30/2015, raddoppiati secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino;
- e) di realizzare tutte le opere di riduzione in pristino e risistemazione ambientale entro **120 giorni** dalla notifica della presente Ordinanza, intendendo esclusi da tale periodo i tempi intercorrenti tra la data di presentazione del progetto e la data di comunicazione della sua approvazione;
- f) di comunicare al Parco l'avvenuta fine lavori delle opere di ripristino e sistemazione ambientale di cui alla presente Ordinanza;
- g) di dare inizio all'attività di controllo/monitoraggio post operam dalla data di avvenuta fine lavori di cui sopra e di concluderlo dopo **180 giorni**, facendo in modo che nessun ulteriore intervento possa modificare quanto ripristinato, a parte le eventuali ricostituzioni degli assetti biologici;

#### **DEMANDA**

al Comando Guardiaparco e al Settore Uffici Tecnici, ognuno per le proprie competenze, di effettuare la verifica in ordine alla ottemperanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza da parte della ditta *Versilia Marmi srl*;

#### **DISPONE**

- la notifica della presente Ordinanza alla ditta *Versilia Marmi srl*, tramite posta elettronica certificata e/o per lettera raccomandata a/r;
- l'affissione all'albo pretorio on line del presente atto;
- l'invio in copia della presente ordinanza al Comune di Vagli Sotto e alle altre Amministrazioni interessate, per opportuna conoscenza e competenza;

#### **COMUNICA**

che il Responsabile del Procedimento è la dott. for. Isabella Ronchieri, Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

che contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica;

**Il Presidente del Parco**  
*Andrea Tagliasacchi*